



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2132 DEL 15-04-2025

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AI PROCESSI DI CHIUSURA DEL POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020 ED ALLA GESTIONE DEL PR MOLISE FESR-FSE+ 2021-2027 – CUP D11C24000480009 - CIG B36437489F--AGGIUDICAZIONE

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIACOMO CARMOSINO

Campobasso, 15-04-2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 5583 del 10.10.2024, questo Servizio ha indetto la procedura in oggetto, da svolgere tramite la piattaforma telematica *MolisEprocurement* ("piattaforma");
- gli atti di gara, regolarmente pubblicati, fissavano il giorno 15.11.2024 quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

RILEVATO che, come riportato nei relativi verbali del 18.11.2024, 20.11.2024, 18.12.2024, 10.01.2025, 15.01.2025, 22.01.2025, 01.02.2025, 07.02.2025, 10.02.2025, 14.20.2025 e registrato sulla piattaforma, il Seggio e la Commissione giudicatrice della gara in epigrafe si sono regolarmente riuniti in seduta pubblica o riservata, a seconda delle operazioni da svolgere, e hanno dato corso agli adempimenti di rispettiva competenza, procedendo tramite le apposite funzioni della piattaforma:

- all'apertura delle quattro (4) buste di offerta pervenute da altrettanti operatori economici nei termini e all'apertura delle relative buste "Documentazione";
- alla verifica di regolarità e completezza documentazione amministrativa ivi contenuta e alla conseguente ammissione di tutti e quattro i suddetti operatori economici al prosieguo della procedura;
- all'apertura delle buste recanti le offerte tecniche e alla valutazione di queste ultime, con assegnazione dei relativi punteggi, tutti superiori alla soglia di sbarramento;
- all'apertura delle buste recanti le offerte economiche, all'esame di queste ultime con attribuzione dei corrispondenti punteggi;
- alla successiva redazione della graduatoria di gara, stilata in ordine decrescente dei complessivi punteggi ottenuti per le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti;
- alla constatazione della sussistenza delle condizioni che a norma del combinato disposto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e del punto 22 del Disciplinare, imponevano la verifica di congruità dell'offerta della concorrente ECOTER Srl, prima in graduatoria col complessivo punteggio di 96,79 punti, di cui 78,73 punti per offerta tecnica e 18,06 punti per quella economica, recante un prezzo complessivo offerto ai sensi della lettera a) del punto 16 del conferente Disciplinare, pari ad € 6.135.900,00, con conseguente sospetto di anomalia della proposta;
- alla formulazione, con efficacia subordinata all'esito positivo di detta verifica, della proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della medesima ECOTER Srl, e alla rimessione degli atti al responsabile unico del progetto, ex art. 15, comma 9, del Codice, per le sole fasi di affidamento, per gli adempimenti consequenziali;

CONSIDERATO che di seguito:

- il ridetto responsabile unico del progetto, ex art. 15, comma 9, del Codice, tramite la piattaforma, mediante nota con codice di registro di sistema I000181-25 del 14.02.2025, ha richiesto alla ECOTER Srl, le spiegazioni di cui ai commi 2 e 3 del ridetto art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 per verifica di congruità della sua offerta a norma di tale articolo e del menzionato punto 22 del conferente Disciplinare, all'uopo assegnando un termine di 10 giorni;
- detta impresa, mediante nota trasmessa sulla Piattaforma con codice di registro di sistema PI000209-25 del 22.02.2025, ha tempestivamente reso tali spiegazioni
- il citato responsabile unico del progetto, ex art. 15, comma 9, del Codice, come da verbale acquisito agli atti della procedura con prot. interno regionale n. 29646 del 27.02.2025:
 - ha esaminato e valutato tali spiegazioni ritenendo motivatamente che l'offerta della ECOTER Srl deve considerarsi congrua e non anomala, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Codice, per motivi, ragioni e circostanze, addotti mediante tali spiegazioni, reputate idonee a giustificare adeguatamente il livello dei prezzi proposti, e per maggiori dettagli ha rinviato, come in questa sede si rinvia, a queste ultime;
 - ha dato atto di aver compiuto in tal modo la verifica di congruità dell'offerta e, atteso l'esito positivo della stessa, ha rilevato che la su menzionata proposta di aggiudicazione dell'appalto, risulta efficacemente formulata dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 17 del Codice, in favore della **ECOTER Srl** in base all'offerta dalla stessa presentata;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 24 e 99 del Codice nonché della Delibera n. 262/2023 dell'ANAC, è stata eseguita, con esito positivo, in riferimento alla ECOTER Srl, la verifica sia della sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 7.1, 7.2, 7.3 del conferente Disciplinare, sia dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, fatta eccezione per quella di cui al comma 2 del citato art. 94, la cui insussistenza, sebbene dichiarata tramite DGUE, è tuttora in fase di accertamento, in quanto la relativa informazione antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, debitamente richiesta tramite B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 14.03.2025, non risulta ancora rilasciata;

ACCERTATE completezza e regolarità degli atti e delle operazioni di gara dianzi richiamati, fatta eccezione per la verifica della causa di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 94 del Codice, ancora da completare;

RILEVATO al riguardo che:

- a norma dell'art. 17, comma 5, del Codice, la verifica, con esito positivo, dei requisiti dell'interessato è presupposto dell'aggiudicazione;
- tuttavia in base al citato comma 2 dell'art. 94 del Codice, per quanto di interesse resta comunque fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di informazioni antimafia;
- il termine di cui al comma 2 di tale art. 92 è decorso e dunque a norma del successivo comma 3 è possibile procedere all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, purchè sotto condizione risolutiva, che privi di effetti il contratto in caso di successivo accertamento della sussistenza della causa di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 94 del Codice, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR – FSE ha più volte rappresentato l'urgenza dell'affidamento del servizio in oggetto, peraltro disponendone, con Determinazione n. 1187/2025, per tale ragione, l'esecuzione ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, che tuttavia non risulta ancora avviata;
- pure tale condizione, in base all'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, consente di procedere all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi del relativo comma 3;
- in ipotesi di applicazione del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, rimane in ogni caso ferma la necessità di completare la verifica della causa di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 94 del Codice;
- a tale proposito, in una fattispecie analoga a quella in esame, sebbene con riferita ad una procedura sotto soglia comunitaria, anche il parere con codice identificativo 2888 del 29.10.2024 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ammette la stipula del contratto con riserva di legge in caso di ritardi nell'ottenimento certificazione antimafia;
- recentemente pure la giurisprudenza in materia ha chiarito come l'ordinamento non esclude che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all'aggiudicazione, ritenendo che depongono in tal senso sia il disposto del comma 3 bis dell'art. 99 del Codice introdotto dal D.Lgs. 209/2024 (cosiddetto "correttivo"), sia il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice (cfr. sent. n. 1425/2025 del Consiglio di Stato e sentenze n. 6332/2024, n. 109/2025 e n. 624/2025 del TAR Campania - Napoli);

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 17, comma 5, del Codice e dei commi 2 e 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla ECOTER Srl, secondo quanto dalla stessa proposto in sede di offerta, sotto la conferente condizione risolutiva dianzi indicata;

DETERMINA

- di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **aggiudicare** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 17, comma 5, del Codice e dei commi 2 e 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, in esito alla procedura aperta in oggetto, per le ragioni di cui innanzi, l'appalto del servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di chiusura del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 ed alla gestione del PR Molise FESR-FSE+2021-2027 con **CIGB36437489F** in favore della **ECOTER Srl**, secondo quanto da questa proposto nella sua offerta, sotto condizione risolutiva, in virtù della quale il corrispondente contratto cesserà di avere efficacia nel caso in cui, dopo la stipula dello stesso, dovesse accertarsi la sussistenza della relativa causa di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 94 del Codice, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- di precisare, con riguardo affidamento in epigrafe, che rimane ferma in ogni caso la necessità di completare, in riferimento alla ECOTER Srl, la verifica della causa di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 94 del Codice, che la condizione risolutiva di cui al precedente punto deve essere riportata anche nel

relativo contratto di appalto, che il prezzo complessivo offerto detto operatore economico ai sensi della lettera a) del punto 16 del Disciplinare, è pari ad **€ 6.135.900,00**;

- di procedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste dalla normativa in materia, trasmettendo altresì il presente provvedimento Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR – FSE per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RAFFAELE MALATESTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82